



COMUNE DI CODOGNO

(Provincia di Lodi)

***REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
DI LAVANDERIA***

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 108 del 22.12.2004

Ripubblicato dal 19.01.2005 al 02.02.2005

Indice

ART. 1	SOGGETTI DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO	pag. 3
ART. 2	AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	pag. 3
ART. 3	CONTENUTI DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE	pag. 3
ART. 4	REQUISITI	pag. 4
ART. 5	CRITERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE – DISTANZE	pag. 4
ART. 6	AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	pag. 4
ART. 7	COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE	pag. 5
ART. 8	COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE	pag. 5
ART. 9	FUNZIONE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE	pag. 5
ART. 10	RICORSI	pag. 6
ART. 11	INIZIO ATTIVITA'	pag. 6
ART. 12	MODIFICHE AI LOCALI	pag. 6
ART. 13	CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'	pag. 6
ART. 14	SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'	pag. 7
ART. 15	TRASFERIMENTO DELLA SEDE	pag. 7
ART. 16	SUBINGRESSI	pag. 7
ART. 17	REQUISITI IGIENICO SANITARI	pag. 7
ART. 18	ORARI	pag. 8
ART. 19	TARIFFE	pag. 8
ART. 20	INDICAZIONI OBBLIGATORIE	pag. 8
ART. 21	ATTI VIETATI	pag. 8
ART. 22	CONTROLLI	pag. 8
ART. 23	SANZIONI	pag. 9
ART. 24	DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE	pag. 9
ART. 25	ORDINANZA DI CESSAZIONE DI ATTIVITA'	pag. 10

ART. 1

SOGGETTI DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO

Le figure professionali previste e disciplinate dal presente regolamento sono:

- le attività di lavanderia aperte al pubblico, di qualsiasi tipo ad umido o a secco;
- le attività di stireria di indumenti ed accessori, arredamenti e similari.

Non sono disciplinati dal presente regolamento le attività di lavanderia esercitate in forma industriale.

ART. 2

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Chiunque eserciti o intenda esercitare entro il territorio comunale attività di lavanderia di qualsiasi genere ad umido o a secco, e stireria come pure l'apertura di un recapito di raccolta e consegna di indumenti, dovrà essere provvisto di apposita autorizzazione comunale.

ART. 3

CONTENUTI DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

La domanda di autorizzazione per l'apertura di un esercizio di cui all'art. 2 dovrà essere inoltrata al Sindaco in carta legale.

Essa dovrà contenere:

- a) nome e cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza del richiedente;
- b) tipo di attività per la quale si richiede l'autorizzazione;
- c) ubicazione dei locali dove intende svolgere l'attività e il sistema di lavaggio;
- d) codice fiscale o numeri di partita IVA per le società;
- e) certificato di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. per le società;
- f) atto di cessione autenticato e registrato, in caso di cambio di titolarità.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) pianta dei locali scala 1:50, con indicazione della superficie, dal progetto di utilizzo dei locali e della distribuzione delle apparecchiature;
- b) relazione tecnica illustrativa;
- c) dichiarazioni di conformità degli impianti e dichiarazione di agibilità dei locali ai sensi dell'art. 221 T.U.LL.SS.

ART. 4

REQUISITI

Le imprese che svolgono l'attività di cui all'art. 1 possono essere esercitate in forma individuale o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla Legge n° 443/1985 se trattasi di impresa artigiana.

ART. 5

CRITERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE – DISTANZE

L'autorizzazione per l'attivazione di un nuovo esercizio, potrà essere rilasciata solo quando sia stata osservata la distanza prevista fra tale nuovo esercizio e quelli preesistenti e sia stato superato il rapporto che intercorre fra densità della popolazione residente e fluttuante calcolata in 5.000 unità e il numero delle imprese già in esercizio.

Per quanto riguarda la distanza fra il nuovo esercizio e quelle preesistenti, non potrà essere consentita l'apertura di un nuovo esercizio di fronte o adiacente ad uno già preesistente e dovrà essere osservata la distanza di un esercizio di attività di lavanderia ogni 200 metri lineari.

L'autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi di attività di lavanderie potrà essere rilasciata a condizione che non sia superato il rapporto di un esercizio ogni 1.500 abitanti considerato anche la popolazione fluttuante da calcolarsi ai sensi del comma 1.

Qualora dal rapporto di cui ai commi precedenti risulti una numerazione decimale l'arrotondamento verrà effettuato per difetto o per eccesso su base matematica.

Per la verifica dell'esistenza delle distanze minime di cui sopra gli accertatori effettueranno le necessarie misurazioni tra gli ingressi effettivi degli esercizi congeneri secondo la via più breve e comunque nel rispetto delle norme vigenti riferite ai percorsi pedonali.

ART. 6

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

L'autorizzazione per l'attività di lavanderia è subordinata al parere obbligatorio, ma non vincolante, della Commissione. Tale parere deve essere espresso entro 45 giorni dalla presentazione della domanda.

L'autorizzazione viene comunque rilasciata previo parere favorevole del Responsabile del servizio A.S.L. circa l'idoneità dei locali e delle attrezzature.

In ogni caso il procedimento amministrativo dovrà concludersi con un atto di accoglimento della richiesta, ovvero di diniego della stessa, entro 90 giorni ai sensi della Legge n° 241/1990.

ART. 7

COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

La Commissione consultiva comunale è nominata dall'Amministrazione Comunale sulla base delle norme statutarie.

Essa è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore delegato, ed è così composta:

- a) da due rappresentanti delle categorie artigiane operanti nel territorio comunale proposti dalle Associazioni territoriali dell'artigianato, aderenti alle Confederazioni nazionali;
- b) da un rappresentante dell'associazione dei consumatori rappresentativo a livello locale;
- c) dal responsabile del Servizio igiene pubblica dell' A.S.L. o da un suo delegato;
- d) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o da un suo delegato;

La Commissione dura in carica quattro anni.

ART. 8

COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

La Commissione consultiva comunale esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti nei seguenti casi:

- a) domande di nuove autorizzazioni;
- b) domande di trasferimento di esercizi esistenti.

La Commissione dovrà essere sentita nel caso di modifica o revisione del presente regolamento.

E' facoltà del Presidente sottoporre all'esame della Commissione argomenti e problematiche che l'Amministrazione Comunale ritiene utili per una corretta gestione del comparto.

ART. 9

FUNZIONE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti convocati per iscritto 10 giorni prima della riunione, oppure nei casi urgenti con telegramma 48 ore prima.

I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti, e, a parità, prevale il voto del Presidente.

Alla Commissione partecipa il Funzionario responsabile del procedimento dell'Ufficio Economia e Lavoro, con funzione anche di verbalizzante.

In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata, per oltre tre sedute consecutive di una o più rappresentanti di cui alle lettere a), b) del precedente art. 6 il Comune provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta all'Ente che aveva provveduto alla prima designazione.

ART. 10

RICORSI

Il provvedimento dell'Amministrazione Comunale di diniego dell'autorizzazione, conseguente al parere contrario della Commissione, deve essere motivato e notificato al richiedente entro 30 giorni dalla seduta in cui è stato espresso.

Contro il provvedimento dell'amministrazione Comunale che rifiuta l'autorizzazione o ne dispone la revoca è ammesso ricorso secondo le disposizioni delle Leggi vigenti.

ART. 11

INIZIO ATTIVITA'

L'attività deve essere iniziata entro sei mesi dalla comunicazione all'interessato del rilascio dell'autorizzazione.

Se l'attività non è attivata entro i termini, l'autorizzazione viene revocata d'ufficio con provvedimento che verrà notificato all'interessato.

L'Amministrazione Comunale può concedere ulteriore proroga di 6 mesi in caso di comprovate esigenze motivate dal titolare.

Entro 120 giorni dall'inizio dell'attività dovrà essere prodotto l'eventuale certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane.

ART. 12

MODIFICHE AI LOCALI

Ogni modifica strutturale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere autorizzata dalla Amministrazione Comunale, sentito il Responsabile del Servizio A.S.L.

ART. 13

CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

In caso di cessazione definitiva dell'attività il titolare deve consegnare entro 90 giorni al competente Ufficio comunale l'autorizzazione.

La consegna dell'autorizzazione al competente ufficio comunale può essere prorogata, su richiesta motivata del titolare, per ulteriori 90 giorni.

ART. 14

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

Il titolare di autorizzazione, che intenda sospendere temporaneamente l'attività per un periodo superiore ad un mese deve fare pervenire all'ufficio comunale apposita comunicazione almeno dieci giorni prima dell'inizio della sospensione stessa.

Il titolare può riattivare in qualsiasi momento l'esercizio dandone tempestiva notizia al Comune e comunque non oltre l'anno dall'inizio del periodo di sospensione.

Il termine di un anno può essere prorogato una sola volta per massimo sei mesi, solo per gravi motivi di salute, debitamente certificati. Qualora il titolare non riattivi entro i termini l'autorizzazione, sarà dichiarata decaduta e ne verrà data comunicazione all'interessato.

ART. 15

TRASFERIMENTO DELLA SEDE

I trasferimenti dell'attività di lavanderia nell'ambito del territorio comunale devono essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale, sentita la competente Commissione e fatto salvo il rispetto delle distanze di cui all'art. 5.

ART. 16

SUBINGRESSI

Il trasferimento in gestione o proprietà di un esercizio per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio.

Il subentrante alla data dell'atto di trasferimento o, nel caso di subingresso mortis causa, alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'autorizzazione al Comune.

ART. 17

REQUISITI IGIENICO SANITARI

La conduzione dell'attività di lavanderia ed i locali adibiti a tale scopo devono avere le caratteristiche previste dal Regolamento comunale di igiene.

Il personale addetto alla conduzione dell'attività deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria da rinnovarsi annualmente.

ART. 18

ORARI

Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentito il parere della Commissione Comunale competente e le Organizzazioni Sindacali di categoria.

E' fatto obbligo della esposizione, visibile dall'esterno, del cartello che riporti gli orari dell'attività e le giornate di chiusura settimanale.

ART. 19

TARIFFE

Le tariffe devono essere esposte in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, in prossimità della cassa dell'esercizio stesso.

ART. 20

INDICAZIONI OBBLIGATORIE

L'autorizzazione deve sempre essere esposta all'interno del locale destinato all'attività di lavanderia ed esibita su richiesta degli addetti al controllo.

ART. 21

ATTI VIETATI

Non è ammessa la raccolta, in forma ambulante, per strade o piazze di indumenti e accessori di arredamento da pulire.

E' invece consentito il servizio di ritiro e di recapito a domicilio previo rispetto delle seguenti norme:

- a) gli indumenti sporchi dovranno essere racchiusi in appositi involucri separatamente per ogni cliente;
- b) gli indumenti puliti dovranno essere consegnati racchiusi in apposite confezioni per singolo cliente.

A tale scopo i veicoli utilizzati per la raccolta degli indumenti dovranno essere ritenuti idonei dal Servizio ASL e certificati annualmente.

ART. 22

CONTROLLI

Gli agenti di Polizia Locale e le forze dell'ordine possono accedere in tutti i locali in cui viene svolta l'attività.

ART. 23

SANZIONI

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, quando non costituiscono reato, sono punite secondo quanto previsto, dalla Legge n. 689/1981 e dal presente articolo. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento e l'applicazione delle relative sanzioni sono effettuate secondo quanto previsto dalle Sezioni I e II del Capo 1 della Legge 689/1981.

Le somme relative ad infrazioni non determinate da altre norme sono stabilite come segue:

- a) attività vietata di cui all'art. 21 o non autorizzata
da € 100,00 a € 500,00
- b) trasferimento dell'attività o ampliamento dell'attività non autorizzato
da € 75,00 a € 500,00
- c) omessa esposizione dell'autorizzazione
da € 25,00 a € 100,00
- d) omessa esposizione dei cartello orari e turni di chiusura
da € 25,00 a € 100,00
- e) omessa comunicazione di cessata attività all'autorità comunale competente
da € 25,00 a € 100,00
- f) mancata osservanza degli orari e dei turni di chiusura
da € 75,00 a € 500,00

Il Sindaco può determinare la sospensione dell'attività da 1 a 15 giorni in caso di particolare gravità o di recidiva.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nell'arco di un triennio, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

ART. 24

DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione decade qualora il titolare non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione o salvo ulteriore proroga di cui all'art. 11, oppure ne sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo ulteriore proroga di cui all'art. 14.

L'autorizzazione viene revocata qualora vengano meno i presupposti e i requisiti alla sussistenza dei quali è stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione, nonché in caso di inosservanza delle prescrizioni imposte dalle Autorità competenti o quando venga meno la disponibilità dei locali.

ART. 25

ORDINANZA DI CESSAZIONE DI ATTIVITA'

Il Sindaco ordina la cessazione immediata dell'attività di lavanderia quando questa sia svolta senza la prescritta autorizzazione, ovvero nel caso in cui i locali vengano dichiarati non idonei all'esercizio dell'attività o, quando a seguito di modifiche non autorizzate, non vengano ripristinati entro 180 giorni dalla avvenuta contestazione.